

## Regolamento d'esame

Licenza di navigazione d'altura  
Licenza mare

### Generalità

Art.

1. Il Cruising Club Svizzero CCS rilascia una licenza di navigazione d'altura, riconosciuta dall'Ufficio svizzero della navigazione marittima per la conduzione di:
  - imbarcazioni a vela
  - imbarcazioni a motore
 in mare.
2. Su yacht battenti bandiera svizzera che non esercitano un'attività commerciale, la validità della licenza di navigazione d'altura è illimitata sia geograficamente, sia nel tempo.
3. Per conseguire la licenza di navigazione d'altura, il candidato deve:
  - superare l'esame teorico previsto (art. 9 - 16),
  - essere in possesso di un permesso di condurre navigazione cantonale o di un altro certificato equivalente (art. 17),
  - produrre un attestato che giustifichi le sue conoscenze di soccorritore (art. 18),
  - produrre un certificato di acuità visiva (art.19),
  - giustificare una pratica minima di navigazione in mare (art. 20).
4. Il candidato deve inoltrare la documentazione completa entro 5 anni dalla data del superamento dell'esame teorico (anno civile completo).
5. La licenza di navigazione d'altura viene rilasciata per la categoria di imbarcazioni (vela o motore) corrispondente a quella del permesso di condurre in acque interne di cui all'art. 17.  
La pratica di cui all'art. 20 deve essere portata a termine su imbarcazioni della categoria corrispondente.  
All'istanza di rilascio della licenza di navigazione d'altura, un candidato titolare d'un permesso di condurre in acque interne delle due categorie deve giustificare una pratica sufficiente ai sensi dell'art. 20 a per la prima categoria e dell'art. 20 b per la seconda.  
Il titolare di una licenza di navigazione d'altura che produca successivamente un permesso di condurre in acque interne dell'altra categoria ottiene la relativa estensione solo dopo aver giustificato una pratica ai sensi dell'art. 20 b.
6. Per essere ammessi all'esame, i candidati minorenni necessitano dell'autorizzazione dei genitori o del rappresentante legale. L'età minima per presentarsi all'esame teorico è di 16 anni compiuti; quella per il rilascio della licenza di navigazione d'altura è di 18 anni compiuti.
7. Il regolamento d'esame del CCS deve sempre essere conforme alle direttive della Legge federale sulla navigazione marittima, dell'Ordinanze sugli yacht e dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima. Esso può essere modificato in ogni momento previa approvazione da parte del comitato centrale del CCS.
8. Tutti i documenti relativi all'esame, inclusi i libri di bordo per il controllo, sono confidenziali. Sono autorizzati a prenderne visione solo gli esperti del CCS, l'eventuale istanza di ricorso, nonché l'Ufficio svizzero della navigazione marittima.

### Esame teorico

9. L'esame teorico per l'ottenimento della licenza di navigazione d'altura del CCS è giudicato d'esperti designati dal CCS.
10. Il CCS ha la facoltà di emanare le direttive necessarie allo svolgimento dell'esame.
11. Le date e le sedi delle sessioni d'esame ordinarie sono stabilite dal CCS.

Il CCS può, secondo le possibilità, organizzare sessioni d'esame straordinarie su richiesta di singoli candidati, a condizione che questi ne assumano la totalità delle spese e delle tasse.

12. Le tasse per le sessioni ordinarie d'esame sono fissate dalla Commissione consultativa dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima e pubblicate assieme alle date degli esami. Esse devono essere versate al momento dell'iscrizione e non sono rimborsate in caso d'insuccesso o assenza del candidato. Il risultato dell'esame è valido solo in seguito al versamento della relativa tassa.

Per il rilascio della licenza di navigazione d'altura, per ogni sua modifica o per il rilascio di duplicati viene percepita una tassa. Sono soggette a tassa anche eventuali richieste straordinarie. L'ammontare di tali tasse è stabilito dal CCS.

13. L'esame teorico comprende le materie seguenti.

**Gruppo 1**      A: Navigazione, conduzione dell'imbarcazione  
                  B: Manovre  
                  C: Meteorologia  
                  D: Diritto marittimo  
                  E: Medicina di bordo

**Gruppo 2**      F: Esercizi sulle maree

**Gruppo 3**      G: Esercizi di carteggio nautico

Le domande per le categorie «vela» e «motore» sono identiche.

14. A ogni domanda sono attribuiti dei punti in relazione alla sua importanza e difficoltà.

L'esame teorico è superato se il candidato ottiene almeno il 75% del punteggio massimo per ogni materia.

Per l'esame, il candidato dispone di 7 ore al massimo. La ripartizione del tempo fra i gruppi 1, 2 e 3 è stabilita dal CCS. Le risposte illeggibili o incomplete non sono prese in considerazione.

Il responsabile dell'esame può ordinare l'allontanamento immediato di un candidato che faccia uso di documentazioni, materiali o strumenti non autorizzati. In simili casi, l'esame è considerato non superato. Da parte della direzione dell'esame nessuna discussione sui risultati sarà accettata durante o dopo l'esame con i candidati.

15. In caso di risultato insufficiente in una o più materie, il candidato può, entro il termine di un anno, ripetere l'esame solo sul gruppo in cui non ha raggiunto la sufficienza, versando in tal caso una tassa d'esame parziale.
16. Per le materie da A-E saranno poste esclusivamente delle domande analoghe a quelle contenute nel «Questionario d'esame per la licenza di navigazione d'altura». Le domande d'esame dei gruppi «Maree» e «Carteggio» sono pure analoghe e di difficoltà pari a quelle del «Questionario».

La forma dell'esame è scritta. Può essere applicato il sistema della scelta multipla.

## **Certificati richiesti**

17. Il candidato deve giustificare una formazione nautica di base, attestata d'un permesso di condurre cantonale o di un titolo equivalente.

Il CCS decide in merito all'equivalenza d'altri permessi.

18. Il candidato deve dimostrare le proprie conoscenze quale soccorritore producendo un attestato (corso di soccorritore) rilasciato da un'organizzazione riconosciuta dalla Commissione consultiva dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM). La data di tale attestato può precedere di 6 anni al massimo quella della presentazione dell'incarto completo.

Sono esentati da tale attestazione:

- a: medici, dentisti, veterinari e farmacisti;
- b: il personale sanitario in possesso di un diploma o di una licenza d'idoneità;
- c: gli istruttori di corsi di pronto soccorso;
- d: altre persone che certificano una formazione di pronto soccorso presso un'istituzione riconosciuta dalla Commissione consultiva dell'USNM.

19. Il candidato deve dimostrare, mediante il certificato medico della vista (modulo ufficiale del CCS), la propria acuità visiva e la capacità di distinguere i colori. Il modulo deve essere compilato da un oculista, da un medico o da un ottico diplomato e datato meno di un anno dalla presentazione dell'incartamento completo.

## **Pratica della navigazione**

20. La pratica deve essere portata a termine fuori delle acque interne, su yacht idonei alla navigazione in mare sotto la guida di uno skipper autorizzato al comando di uno yacht secondo le prescrizioni del paese di cui l'imbarcazione batte bandiera, con la partecipazione attiva del candidato alla navigazione e alla conduzione dell'imbarcazione. L'equipaggio fisso, incluso lo skipper, non deve essere composto da più di due persone. In caso di traversate oceaniche con o senza scali saranno riconosciute al massimo 500 miglia nautiche. Sono per contro riconosciute le miglia percorse durante gli scali e dopo la traversata, purché giustificate separatamente.

I candidati non possono giustificare la pratica assoluta per sé o per altri candidati.

### **a. Pratica per l'ottenimento della licenza di navigazione d'altura**

Sono richieste le esperienze minime seguenti.

Yacht a vela:

- 3 settimane di navigazione con almeno 18 giorni in mare e
- la percorrenza di 1000 miglia nautiche, di cui almeno 700 dopo il superamento dell'esame teorico.

Yacht a motore:

- 2 settimane di navigazione con almeno 10 giorni in mare e
- la percorrenza di 500 miglia nautiche, di cui almeno 400 dopo il superamento dell'esame teorico.

La pratica può essere acquisita in un periodo di tempo compreso tra i 4 anni precedenti e i 4 anni successivi al superamento dell'esame teorico (anno civile completo).

### **b. Pratica per l'ottenimento di un'estensione**

Sono richieste le esperienze minime seguenti.

Yacht a vela:

- almeno 10 giorni in mare e
- la percorrenza di 500 miglia nautiche.

Yacht a motore:

- almeno 5 giorni in mare e
- la percorrenza di 100 miglia nautiche.

La pratica può essere acquisita in un periodo di tempo limitato ai 4 anni precedenti la presentazione dell'istanza d'estensione (anno civile completo).

## **Attestazione della pratica**

21. Sono ammessi a giustificazione della pratica di navigazione:

- il libro di bordo, la sua copia (con i dati dell'imbarcazione, il ruolino dell'equipaggio e la firma autografa dello skipper) o un documento manoscritto del candidato munito di firma autografa dello skipper. Questi documenti devono contenere tutte le indicazioni prescritte dalle direttive dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima (v. allegato) ai fini della ricostruzione della navigazione;

oppure

- l'«Attestato di navigazione» elaborato dalle sedi d'esame svizzere per la licenza di navigazione d'altura e dall'Ufficio svizzero della navigazione marittima, che dai sufficienti informa-

zioni sullo svolgimento e le caratteristiche della crociera e sulle attività svolte dal candidato. Tale attestato deve essere firmato dello skipper e dal candidato.  
Il libro di bordo può essere richiesto anche successivamente.  
I documenti incompleti o illeggibili non saranno accettati.

## **Ricorsi**

22. Contro le decisioni degli esperti può essere inoltrato ricorso al Comodoro del CCS. Il ricorso, debitamente motivato, deve essere inoltrato in forma scritta entro 30 giorni dalla comunicazione dei risultati dell'esame teorico o della mancata accettazione dell'incarto.  
La decisione del Comodoro è inappellabile.
23. I lavori d'esame devono essere conservati fino alla conclusione di un eventuale ricorso ma almeno fino alla scadenza del termine di ricorso.

## **Disposizioni transitorie**

24. Per il rilascio di una licenza di navigazione d'altura o di una sua estensione a candidati che hanno superato l'esame teorico prima del 31 dicembre 2003 si applica il regolamento d'esame del 1 gennaio 1995. In seguito si applicano le disposizioni del regolamento d'esame del 1 gennaio 2004.  
In caso di mancato superamento dell'esame teorico ai sensi dell'art. 15, la ripetizione prevista sarà basata sul questionario (art. 16) in vigore al momento del primo esame.

## **Disposizioni finali**

25. Il presente regolamento d'esame entra in vigore il 1 gennaio 2004 e sostituisce quello del 1 gennaio 1995. Esso è stato approvato dal Comitato centrale del CCS in data 11 ottobre 2003 e ratificato dall'Ufficio svizzero della navigazione marittima il 13 novembre 2003.
26. L'entrata in vigore del presente regolamento annulla e sostituisce quelli precedentemente emanati.

## **Allegato**

### **Estratto delle direttive dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima concernenti la tenuta del libro di bordo per gli yacht svizzeri in mare .**

Il libro di bordo va redatto quotidianamente dello skipper durante la navigazione e deve contenere le indicazioni seguenti:

- l'arrivo e la partenza dai porti (luoghi e date);
- il nome, l'indirizzo e la nazionalità dello skipper;
- il genere, il numero, la data, il luogo e l'istanza di emissione del suo certificato di capacità;
- i nomi delle altre persone a bordo, la loro nazionalità, eventualmente le loro funzioni a bordo, i rispettivi porti d'imbarco e di sbarco (luoghi e date);
- la tabella dei quarti;
- i rapporti di navigazione (tempo, vento, rotte e correzioni, posizioni successive, dati del log, vele a riva, ore di marcia del motore);
- gli eventi e le osservazioni importanti quali incidenti, avarie, ecc.

Il libro di bordo deve essere firmato dello skipper.

*(giugno 1978)*

### **Attestato di navigazione**

*(ai sensi dell'art. 20 del Regolamento d'esame)*

Lo skipper conferma con la sua firma che il candidato ha partecipato attivamente alla navigazione e alle manovre e ha percorso le distanze richieste ai sensi dell'art. 20 del regolamento d'esame.

L'attestato di navigazione deve inoltre contenere:

- cognome, nome, data di nascita, indirizzo e nazionalità del candidato;
- date della crociera, numero dei giorni di navigazione, porti di partenza, di scalo e d'arrivo;
- distanze in miglia nautiche sul fondo, separate in vela e motore, come pure il numero delle ore trascorse in mare con vento oltre forza 5 Bft;
- nome, tipo, lunghezza fuori tutto e dislocamento dello yacht;
- definizione del tipo di imbarcazione a vela o a motore con indicazione della potenza del motore e, rispettivamente, della superficie velica;
- numero del certificato di bandiera e paese, eventualmente altre immatricolazioni, nome del proprietario, porto di immatricolazione;
- cognome, nome, nazionalità, indirizzo, tipo e numero della licenza di capacità dello skipper dello yacht;
- attestato di navigazione compilato dal candidato con almeno 2 iscrizioni giornaliere;
- indicazioni in merito alle attività svolte dal candidato a bordo nei campi seguenti: sicurezza, meteorologia, navigazione, manovre a vela, manovre di ancoraggio e ormeggio.

Il documento deve essere firmato dello skipper e dal candidato.

In caso di dubbio può essere richiesto il libro di bordo.